



Regolarizzazione delle fatture relative all'acquisto dei beni strumentali che hanno beneficiato di taluni crediti d'imposta

In considerazione che il prossimo 30 novembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022, si ritiene utile ricordare gli obblighi documentali da rispettare relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati nel 2022 che hanno fruito di taluni crediti d'imposta.

In primo luogo si rammenta che gli obblighi documentali in questione riguardano gli investimenti in:

- a. beni strumentali materiali ed immateriali nuovi acquisiti nel 2022, anche mediante contratti di locazione finanziaria, per i quali spetta il credito d'imposta del 6% o la diversa misura relativa al precedente esercizio, qualora in tale anno siano stati corrisposti acconti almeno pari al 20%;
- b. beni strumentali materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0" acquistati nel 2022, a prescindere dalla loro eventuale interconnessione in tale anno al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, per i quali spetta il credito d'imposta del 40% o la diversa misura relativa al precedente esercizio, qualora in tale anno siano stati corrisposti acconti almeno pari al 20%;
- c. beni immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0" acquistati nel 2022, a prescindere dalla loro eventuale interconnessione in tale anno al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per i quali spetta il credito d'imposta del 50% o la diversa misura relativa al precedente esercizio, qualora in tale anno siano stati corrisposti acconti almeno pari al 20%.

Per tutti i predetti investimenti, infatti, le disposizioni che regolamentano le agevolazioni, hanno previsto che il fornitore deve emettere le relative fatture con il riferimento alla norma agevolativa.

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, con le risposte n.ri 438 e 439 del 5/10/20, ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare le fatture relative all'acquisto dei beni strumentali in commento emesse dai fornitori senza il riferimento alla norma agevolativa, prevedendo che l'impresa acquirente possa sanare l'omissione come segue:

- in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo (ad esempio in caso di acquisti da soggetti che si



avvalgono del regime forfetario), riportando il suddetto riferimento normativo sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

- in relazione alle fatture elettroniche, con una delle seguenti modalità:
 - stampando il documento di spesa e riportando il summenzionato riferimento normativo con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
 - realizzando un'integrazione elettronica da unire all'originale e da conservare insieme a quest'ultimo.

Si precisa al riguardo che in tutti i casi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI), a fronte dell'immodificabilità della stessa, il soggetto acquirente, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento (da allegare al file della fattura in questione) contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, può inviare tale documento allo SdI al fine di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

L'annotazione da riportare sulle fatture relative agli investimenti può essere del tipo: **“Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi da 1054 a 1058 ter, della Legge n. 178 del 30/12/2020”**.

Qualora nella medesima fattura siano ricompresi anche beni che non sono stati oggetto di agevolazione si avrà cura di indicare l'importo di quelli su cui è stato calcolato il credito d'imposta.

Per i beni acquisiti in leasing il riferimento normativo deve essere riportato sia sul contratto che sulle singole fatture dei canoni.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate nella sua Risposta n. 270/2022 ha altresì avuto modo di precisare che il riferimento normativo deve essere riportato oltre che sulle fatture, anche su “gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati ...” ed ancora che “Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il «documento di trasporto», per i quali resta fermo il predetto obbligo”.

Pertanto, laddove le imprese abbiano beneficiato dei crediti d'imposta in questione ed i fornitori dei beni strumentali non abbiano riportato il riferimento della norma agevolativa sulle fatture, è necessario procedere come precedentemente esposto, in quanto l'omissione costituisce causa di revoca del credito di imposta.